



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2014-2020

Proposta

Modifica PSR, VERS 3.1 **Scheda di notifica**

Reg. (UE) n.1305/2013

CCI 2014IT06RDP014
Decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Veneto

Tipo di modifica Regolamento (UE) 1305/2013

Notifica a norma dell'articolo 11, lettera b), secondo comma

Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) del regolamento n. 808/2014

.....

Consultazione del comitato di sorveglianza (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Data

.....

Parere del comitato di sorveglianza

.....

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'analisi a supporto del PSR ha evidenziato tra i fabbisogni l'esigenza di favorire l'accesso al credito per le imprese agricole e per le imprese agroalimentari a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo strutturale, tecnologico e organizzativo, al fine di migliorarne la competitività e la sostenibilità globale.

La valutazione ex ante (VEXA) degli strumenti finanziari utilizzabili nell'ambito del PSR 2014-2020 ha confermato la necessità di supportare le imprese agricole e le imprese agroalimentari con strumenti finanziari adeguati a migliorare le condizioni per l'accesso al credito.

A tal fine, la VEXA individua alcuni possibili strumenti finanziari da mettere in campo e tra questi in particolare uno strumento finanziario di garanzia (Fondo di Garanzia multi regionale gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti), da utilizzare a sostegno degli investimenti delle sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli".

Con la presente proposta di modifica vengono introdotti nel PSR per il Veneto 2014-2020 gli emendamenti necessari per l'attivazione dello strumento finanziario Fondo di garanzia.

La modifica coinvolge i capitoli 8.1, 8.2.4 e i capitoli specifici relativi alle SM 4.1 e 4.2.

Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 808/2014

(Il testo cancellato viene evidenziato con carattere barrato, mentre quello inserito viene evidenziato con sfondo giallo).

1. Modifiche al capitolo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013"

Paragrafo "Strumenti finanziari"

~~Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.~~

~~In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/13 e n. 480/2014.~~

~~L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:~~

- ~~- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;~~
- ~~- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti in quanto l'investimento deve essere rimborsato;~~
- ~~- affrancamento dalla cultura della "dipendenza dalle sovvenzioni".~~

~~L'analisi di contesto del Programma ha messo in evidenza la necessità di strumenti volti a migliorare l'accesso al credito delle imprese. Ciò emerge prevalentemente nell'ambito della Priorità 2, Focus Area 2a e 2b.~~

~~Gli strumenti che il Programma intende mettere a disposizione, al fine di dare risposta alle esigenze emerse, sono costituiti da un Fondo di tipo rotativo che prevede l'erogazione di prestiti agevolati e da un Fondo di garanzia in grado di supportare le operazioni di investimento favorendo il rapporto tra impresa e istituto finanziatore.~~

~~Al fine di valutare la possibilità di utilizzo di tali strumenti finanziari verrà effettuata una valutazione ex ante, obbligatoria ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/13.~~

L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F08), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2 A e 3 A.

Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.

In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/13 e n. 480/2014.

Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.

L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:

- maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;
- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti in quanto l'investimento deve essere rimborsato;

A questo fine è stata condotta un'analisi ex ante ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia “uncapped” o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la “leva” finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR.

La natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende”, focus area 2 A, e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” focus area 3 A

Gli strumenti che il Programma intende mettere a disposizione, al fine di dare risposta alle esigenze emerse, sono costituiti da:

- 1) *Fondi di tipo rotativo* che prevedono l'erogazione di prestiti agevolati;
- 2) *Fondi di garanzia* limitata o illimitata anche gestiti dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI).

In particolare, il Programma contribuirà al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'art. 38 (1) b del Reg (UE) 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'art. 38 (4) b.i.
- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il “periodo di inclusione” di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Reg (UE) 1303/2013 all'art 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato della Commissione Europea 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Reg (UE) 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'art. 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.10 del Reg (UE) 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari

finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'art. 38 (5) del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 7 del Regolamento delegato della Commissione Europea 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.

- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Reg (UE) 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito .
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'art. 45 del Reg (UE) 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate e riferiti alternativamente alle Focus area 2 A o 3 A.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè anche per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari in base alle norme in vigore ed in particolare a quelle per l'esenzione per categoria. Tale ESL non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dal tipo di intervento per gli imprenditori agricoli, e per le imprese della trasformazione e distribuzione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. Gli intermediari finanziari devono in questo caso verificare che il prestito generi un'intensità di aiuto (ESL) collegata che , sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito e comunicato dal percettore del prestito, rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un

beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporta alcun obbligo di estinzione/restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.

- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'art. 46 del Reg (UE) 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

2. Modifiche al capitolo 8.2.4.1 «Base giuridica»

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione

Sotto Misura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole “

3. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

a) contributo in conto capitale/~~contributi in conto interesse~~

b) erogazione di garanzie agevolate sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzie)

c) ~~erogazione di garanzie agevolate~~

combinazione di a) e b) nel rispetto della massima contribuzione prevista dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato.

4. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.1.5 Costi ammissibili

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell'art. 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e

all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Nell'ambito di applicazione degli strumenti finanziari non sono ammissibili gli investimenti relativi all'adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.

5. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Reg (UE) 1303/2013 e 7 del Reg delegato (CE) 480/2014.

6. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: l'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fissano l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti sulle esenzioni di categoria. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alle aliquote di aiuto previste dal tipo di intervento. Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

Sotto Misura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.

7.Modifiche al capitolo 8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

- a) contributo in conto capitale/**contributi in conto interesse**
- b) **prestiti agevolati sostegno attraverso strumenti finanziari (garanzie)**
- e) **erogazione di garanzie agevolate**

Combinazione di a) **e** b)-e-e)-nel rispetto della massima contribuzione prevista dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato.

E' prevista la possibilità di attivazione di progetti integrati costituiti da diverse misure-sottomisure del Programma coordinate tra loro. Oltre alla sottomisura 4.2 inerente gli investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sono attivabili nei progetti integrati di filiera (PIF) la sottomisura 4.1, relativa agli investimenti materiali relativi alla produzione primaria; le sottomisure 3.1 e 3.2 relative al sostegno per la partecipazione a regimi di qualità riconosciuti e alle attività di informazione e promozione degli stessi nel mercato interno; le sottomisure 1.1 e 1.2 relative a ad azioni di formazione e informazione e la sottomisura 2.1 relativa alla consulenza tecnica, previste nell'ambito del PSR ; la sottomisura 16.2 relativa alla realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Nell'ambito dei progetti integrati di misure, sarà contemplato il sostegno previsto dalle varie misure sottomisure attivate.

8. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg (UE) 1305/2013, ed in particolare dell'art. 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e

all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e gli investimenti immateriali.

9. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

10. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Reg (UE) 1303/2013 e 7 del Reg delegato (CE) 480/2014.

Gli Intermediari finanziari individuati, nel dare attuazione allo strumento finanziario selezionano i percettori finali che sono soggetti eleggibili e per investimenti e operazioni ammissibili al presente tipo di intervento.

11. Modifiche al capitolo 8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Alla fine del capitolo viene integrato il seguente testo.

Nel caso in cui il supporto sia fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia: il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi le intensità d'aiuto previste dal tipo di intervento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto.

Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica è quello di introdurre nel capitolo generale 8.1 del PSR e nei capitoli pertinenti le sottomisure 4.1 e 4.2 lo strumento finanziario fondo di garanzia.

Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP in quanto, in linea con quanto previsto per l'Obiettivo Tematico 3 "Promuovere la competitività delle PMI del settore agricolo ed agroalimentare", introduce la possibilità di utilizzare strumenti finanziari innovativi che facilitano l'accesso al credito alle imprese del settore agricolo ed agroalimentare.